

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ 1 - APR. 2005

ADDI 1 - APR 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTE: FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI

DEI LIBERAZIONE N. -447-

OGGETTO:

Modalità per la concessione della catezzazione dei crediti tributari di cui all'art. 64 della Legge Regionale 17/02/2005, n. 9



447 - 1 APR. 2005

6

Oggetto: Modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti tributari di cui all'art. 64 della Legge Regionale 17/02/2005, n. 9



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Politiche Comunitarie

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n°6 e successive modificazioni;

Visto Il Regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n°1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

Visto l'art. 64 della Legge Regionale 17/02/2005, n. 9 che prevede la concessione del beneficio della rateizzazione su motivata richiesta del contribuente in condizione economiche disagiate, sotto forma di domanda scritta all'amministrazione regionale;

Considerato necessario ed indispensabile determinare le modalità per la concessione della suddetta rateizzazione;

Ritenuto che sulla base di quanto già previsto dalla predetta Legge Regionale n° 9 del 17/02/2005 la rateizzazione può essere richiesta per tutte le somme dovute sulla base di atti di Contestazione e contestuale irrogazione di sanzioni, non inferiori a 250,00 Euro per le persone fisiche e 1.000,00 Euro per tutti gli altri contribuenti, anche con cumulo di più sanzioni e che l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura della riscossione coattiva;

Considerato quanto prima e ritenuto che si debbano fissare i seguenti criteri per l'accesso alla rateizzazione delle persone fisiche con reddito imponibile non superiore ad Euro 12.500,00 annuo da documentare attraverso idonea dimostrazione, presentando l'ultima dichiarazione dei redditi (mod.730 - unico - cud), salvo avvalersi di autocertificazione;

Ritenuto che nel caso di importi dovuti superiori ad Euro 5.000,00, si debba richiedere la costituzione di una garanzia fideiussoria (circolare del Ministero delle Finanze n° 15/E/2000) ;

Ritenuto che la rateizzazione deve prevedere un numero minimo di 3 rate e un massimo di 12 e che l'importo della rate non può essere inferiore ad Euro 25,00;

Considerato che in caso di mancato puntuale pagamento della prima rata o di due rate consecutive e non, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo iscritto a titolo di sanzione è immediatamente esigibile in un'unica soluzione (art.7 comma 3 del D.lgs 46/99).

7
L
E
C
7
F
I
R
E
Z
I
O
N
E
R
E
G
I
O
N
A
L
E

LA
DIREZIONE

[Handwritten signature]

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le Parti sociali;
~~la presente Deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio~~

All'unanimità.




DELIBERA

1. **CHE** la rateizzazione può essere richiesta per tutte le somme, dovute sulla base di atti di contestazione e contestuale irrogazione di sanzioni, non inferiori ad Euro 250,00;
2. **CHE** la rateizzazione può essere richiesta dalle persone fisiche con reddito imponibile non superiore ad Euro 12.500,00;
3. **CHE** nel caso di importi dovuti dai contribuenti superiori ad Euro 5.000,00, si debba richiedere la costituzione di una garanzia fideiussoria (circolare del Ministero dellé Finanze n° 15/E/2000);
4. **CHE** la rateizzazione deve prevedere un minimo di 3 rate ed un massimo di 12 e che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 25,00;
5. **CHE** le rate dovranno essere versate sul c/c postale n° **58448143** per gli atti di accertamento *Tasse Automobilistiche regionali* e sul c/c n° **83142000** per tutti gli altri atti di accertamento Tributario;
6. **CHE** nel caso di mancato puntuale pagamento della prima rata o di due rate consecutive e non, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo iscritto a titolo di sanzione è immediatamente esigibile in un'unica soluzione (art.7 comma 3 del D.lgs 46/99).

7 LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA SUL BULLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 APR 2000

